

Allegato B

**Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. del 28 maggio 2024, n. 4, art. 2.
Misure di intervento per sostenere la coltivazione del riso sul
territorio regionale utilizzando semente certificata - annualità
2024 - mediante concessione di un aiuto *de minimis* - PROGRAMMA
OPERATIVO**

1. Obiettivi

L'intervento è finalizzato a contrastare la diminuzione degli investimenti in termini di superficie risicola che si è riscontrata a livello regionale facendo registrare una flessione nei cinque anni del 27 % degli ettari coltivati. Il fenomeno è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche e agricole che ha fatto registrare un incremento del 32% rispetto al 2019 (periodo pre-Covid) comportando un generalizzato aggravio dei costi a carico delle aziende agricole. Tali costi non sono stati compensati dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, compreso il riso, mantenendo quindi bassa la redditività della coltura che deve continuare ad essere sostenuta al fine di invertire la tendenza alla riduzione della superficie.

Il prezzo di vendita è soggetto ad alcune variabili che rendono la quotazione molto volatile, quali le difficoltà dovute ai problemi dei traffici marittimi, i conflitti in corso e le importazioni dai Paesi meno avanzati (PMA). Questa volatilità non permette alle aziende agricole di effettuare una programmazione a lungo termine indispensabile per una coltivazione pluriennale come quella del riso in cui i costi colturali di preparazione delle camere di allagamento e il livellamento sono elevati.

Oltre alla granello si intende incentivare anche la produzione sementiera in quanto la coltivazione non si differenzia da quella del risone e permette per le future campagne di avere a disposizione un seme da pila con standard qualitativi superiori.

Nel sostenere la coltura si è scelto anche un elemento che potesse preservare la salubrità dei terreni destinati alla coltivazione, quale l'impiego di seme certificato in grado di contrastare il diffondersi del nematode *Aphelenchoides Besseyi* Christie, che causa la malattia denominata "white tip" dal sintomo tipico dell'apice bianco della foglia. La malattia, infatti, causa perdite produttive fino al 30%, secondo il grado di infestazione.

L'impiego di sementi certificate è il solo strumento che garantisce la sanità e la germinabilità del seme, oltre che la sua identità varietale, e quindi è il presupposto indispensabile per garantire produzioni di qualità e sicure.

In particolare, vengono certificati solo i lotti di sementi che all'analisi nematocida risultano esenti dalla presenza di *A. Besseyi*.

Favorire la coltivazione del riso indirettamente rappresenta anche un modo per salvaguardare il ruolo importante dell'ecosistema artificiale. Infatti, la grande varietà e ricchezza di forme viventi contribuisce alla tutela della biodiversità per la conservazione delle specie legate alle zone umide.

2. Dotazione finanziaria

L'importo assegnato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 500.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a riso è definito in Euro 200,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "*impresa unica*" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e stabilito dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "*de minimis*", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2024 a riso da pila e da seme, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme ai sensi del Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 di modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027.

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- a) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2024 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 28 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici risicole situate nel territorio regionale;
- b) essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato, come

previsto dal Decreto MIPAF 1 marzo 2021, prot. n. 99707;

- c) non avere procedure fallimentari o assimilabili in corso;
- d) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente ed essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
- e) coltivare il riso da pila e da seme secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve inoltre compilare obbligatoriamente la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a riso l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad Euro 5.000,00 è richiesta la compilazione dell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", se non già compilata e validata in data non anteriore a 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati in Anagrafe delle aziende agricole regionale per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti disciplinati dal presente Programma Operativo presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, Area Settore Vegetale esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **15 luglio 2024 e fino alle ore 13,00 del 13 settembre 2024**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile dell'Area competente.

I documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi), riportanti la/le varietà e la quantità ed eventuali resi di seme non utilizzato, ai sensi della circolare AGEA prot. n. 21371 del 14/03/2024, sono allegati alla Domanda Unica contenente la richiesta di premio accoppiato riso art. 28 D.M. 660087/2022.

Per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza di questa Regione alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, caricati obbligatoriamente nel SIAG:

- a) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- b) copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2024;
- c) documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi).

La superficie coltivata a riso da pila e da seme indicata in domanda deve

essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art.28 del D.M. 660087 del 23/12/2022.

Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

L'Area dirigenziale competente acquisite le domande di aiuto procede attraverso il sistema informatico a verificare:

- la presenza, nella Domanda Unica di Pagamento 2024, del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 28 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia aggiornata e validata;
- la coerenza della superficie dichiarata in domanda rispetto a quella riscontrata tramite il sistema di gestione e controllo (SIGC) di AGREA, con particolare riferimento alla superficie derivante dal GIS;
- il rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale, come individuati nel presente Programma Operativo; la superficie ammessa a pagamento sarà data dalla superficie minore tra quella richiesta in domanda e verificata tramite il SIGC e quella che risulta ammissibile in base al quantitativo di seme certificato utilizzato.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie - comprendente le verifiche di cui al punto 5, lettere a) e b) - l'Area competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), delle risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per gli adempimenti contabili al fine del trasferimento delle risorse ad AGREA.

L'Area competente procede inoltre a:

- verificare la regolarità della posizione previdenziale in ambito agricolo e il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021; la non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità della domanda;
- estrarre dall'elenco delle domande pervenute un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai controlli in ordine:
 - al rispetto degli impegni assunti dal richiedente in merito al quantitativo di seme e alla scelta varietale, attraverso i documenti fiscali allegati alla domanda Unica annualità 2024, presente su SIAG. Tali documenti dovranno attestare l'acquisto del seme delle varietà individuate e del quantitativo utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti. Nel caso in cui i documenti fiscali attestanti l'acquisto del seme non siano stati allegati alla Domanda Unica dovranno essere prodotti dal richiedente l'aiuto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, effettuata tramite PEC dal responsabile del procedimento, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto;

- all'assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari e assimilabili tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- verificare che nel fascicolo anagrafico regionale dell'azienda sia stata inserita la dichiarazione inerente la dimensione dell'impresa, sezione "Dimensione azienda" nonché la validità temporale della stessa;
- stabilire l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a riso da pila e da seme e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto e spettante in base alla superficie ammissibile ad aiuto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, rideterminare l'aiuto concedibile entro il predetto limite.

Entro il 28 febbraio 2025, il Responsabile dell'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede all'adozione degli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, e al contempo di eventuali esclusioni dall'aiuto, previo esperimento del contraddittorio con l'interessato, ai sensi della normativa vigente sul procedimento amministrativo.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

L'Area competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni complete ed in corso di validità, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento. AGREA provvederà inoltre, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 6/11/2021 n. 152 convertito con Legge n. 133/2021, ad effettuare la compensazione degli aiuti liquidati, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

L'Area competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Ufficio competente e responsabile del procedimento

L'ufficio competente è l'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Grandi colture e sistemi di autocontrollo".

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.